

Consiglio Permanente degli Enti Locali
**STRUTTURA DI COORDINAMENTO
DEL SERVIZIO ASSOCIATO**

Pont-Saint-Martin
11026 via Baraing, n. 1
Tel. n. 0125 80 71 17
PEC: protocollo@pec.sportellounico.vda.it
www.sportellounico.vda.it



*Protocollo e data indicate nel
messaggio di posta elettronica certificata*

**Trasmissione via posta
elettronica certificata**

Alle **Strutture operative**
per l'alta e la bassa valle e per Aosta
dello **Sportello unico degli enti locali**

e p.c. ai **Comuni**
ai rispettivi indirizzi di posta
elettronica certificata

al **CELVA**
all'indirizzo
protocollo@pec.celva.it

alla **Questura di Aosta**
all'indirizzo
ammin.quest.ao@pecps.poliziadistato.it

alla **Struttura "Affari di prefettura"** del
Dipartimento "Legislativo e aiuti di Stato"
della **Presidenza della
Regione Autonoma Valle d'Aosta**
all'indirizzo
legislativo_legale@pec.regione.vda.it

al **Comando del reparto territoriale
della Valle d'Aosta dei Carabinieri**
all'indirizzo
tao21401@pec.carabinieri.it

al **Comando del reparto territoriale
della Valle d'Aosta della
Guardia di Finanza**
all'indirizzo
ao1170000p@pec.gdf.it

all'Ufficio dogane di Aosta
dell'**Agenzia delle dogane e dei monopoli**
all'indirizzo
dogane.aosta@pec.adm.gov.it

alla **Confcommercio Valle d'Aosta**
all'indirizzo
aosta@confcommercio.it

alla **Associazione degli Albergatori
ed Imprese Turistiche Valle d'Aosta**
all'indirizzo
info@adava.it

alla **Confartigianato Imprese Valle d'Aosta**
all'indirizzo
info@confartigianatovda.it

alla **CNA, Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media
Impresa Valle d'Aosta**
all'indirizzo
info@cna.ao.it

alla **Federazione Coldiretti Valle d'Aosta**
all'indirizzo
aosta@coldiretti.it

OGGETTO: acquisizione della tabella dei giochi proibiti da parte di pubblici esercizi in possesso di titolo abilitativo di competenza comunale. Avvio di nuova modalità telematica - DIRETTIVA N. 38.

La presente direttiva, in relazione alle disposizioni della legge regionale 12/2011 e delle modalità attuative definite nella convenzione costitutiva del Servizio associato dello Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d'Aosta (SUEL), viene inviata al fine di **formalizzare l'attivazione presso il SUEL, a partire da lunedì 16 settembre 2019, di una nuova modalità telematica, che consente la semplificazione dell'acquisizione della "tabella dei giochi proibiti", predisposta ed approvata dalla Questura di Aosta, nell'ultima versione aggiornata in data 12 gennaio 2018, da parte di pubblici esercizi in possesso di titolo abilitativo di competenza comunale.**

Si rammenta che la tabella dei giochi proibiti è il documento obbligatorio, previsto dall'art. 110, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 773/1931, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, la cui mancata esposizione in luogo visibile, negli esercizi pubblici in cui è praticato il gioco, è sanzionata penalmente dall'art. 17 del TULPS.

Il complesso quadro normativo regolante la materia del gioco permette, attualmente, ai soggetti in possesso di licenza/autorizzazione/DIA/SCIA, avente natura di licenza di pubblico esercizio di cui all'art. 86, comma primo, del regio decreto 773/1931 (TULPS) e dell'art. 152, comma secondo, del regio decreto 635/1940 (Regolamento di esecuzione del TULPS), ossia in possesso di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi all'esercizio dell'attività:

- di somministrazione di alimenti e bevande;
- di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di circoli privati;
- ricettiva alberghiera
- ricettiva extralberghiera;
- di agriturismo;
- di sala giochi;
- di esercizio di gioco lecito in esercizi commerciali o pubblici esercizi diversi dai precedenti o in spazi pubblici o in circoli privati ed associazioni non abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande;
- di spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 69 del TULPS;

di essere direttamente legittimati, all'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici (di cui all'art. 110, commi sesto e settimo, del TULPS per tutte le abitazioni citate, tranne per quella allo "*spettacolo viaggiante*", per cui la legittimazione opera per i soli giochi di cui all'art. 110, comma settimo), previa esposizione della tabella dei giochi proibiti.

Stessa facoltà è data agli esercizi abilitati dalla Questura, ai sensi dell'art. 88 del TULPS (esercizi di raccolta delle scommesse, esercizi di sala bingo ed esercizi autorizzati all'installazione di sistemi di gioco videolottery (VLT)).

La legittimazione suesposta trova, nondimeno, limitazioni disposte:

- dalla legge regionale 14/2015, recante disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza del gioco d'azzardo patologico;
- negli atti regolamentari di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, circa l'obbligo del rispetto, in termini di numero e tipologia di apparecchi da installare.

Finora il SUEL ha offerto la possibilità, dell'avvio di un procedimento "*online*", tramite la piattaforma A&C dal proprio sito internet istituzionale, volto alla richiesta di tale tabella giochi proibiti, limitatamente all'attività di

somministrazione di alimenti e bevande, mentre per le altre attività, in precedenza elencate, l'imprenditore ha trovato riferimento presso gli altri uffici comunali interessati, con le procedure messe a disposizione dal CELVA a mezzo del servizio FINES.

L'esigenza di **semplificare tale procedura e di renderla disponibile a tutti gli esercizi interessati, operanti in Valle d'Aosta la cui abilitazione è di competenza comunale**, e per le quali quindi al SUEL è consentita la vidimazione della tabella dei giochi proibiti (indipendentemente dal fatto che le relative procedure per l'abitazione all'esercizio siano state, al momento, prese in carico dal SUEL), ha portato alla definizione della **nuova modalità che consente l'acquisizione immediata della tabella, in formato digitale, vidimata dallo scrivente, direttamente dal sito internet istituzionale del SUEL, previo rilascio dei dati essenziali riferiti all'esercizio.**

La tabella, eventualmente in sostituzione di quella già presente, se non aggiornata, **dovrà poi, previa sua stampa, essere esposta in luogo visibile nell'esercizio pubblico interessato, senza la necessità di applicarvi la marca da bollo.**

Per quanto concerne gli esercizi abilitati dalla Questura di Aosta, ai sensi dell'art. 88 del TULPS (ossia, si rammenta ancora, gli esercizi di raccolta delle scommesse, gli esercizi di sala bingo e gli esercizi autorizzati all'installazione di sistemi di gioco videolottery (VLT)), la competenza alla vidimazione e al rilascio della tabella restano in capo alla stessa Questura.

Nel contempo la nuova procedura consente, sempre in forma semplificata rispetto alle attuali modalità:

- di rendere edotto e sensibilizzare l'esercente circa le prescrizioni della già richiamata legge regionale 14/2015¹, in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza del gioco d'azzardo patologico e circa l'obbligo del rispetto, in termini di numero e tipologia di apparecchi da installare, degli atti regolamentari di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- di consentire all'esercente di provvedere agli adempimenti in tema di segnalazione di detenzione, installazione ed esercizio di giochi leciti diversi da quelli indicati all'art. 110, commi sesto e settimo, del TULPS (quali carte da gioco, giochi da tavolo (scacchi, dama, monopoli, ecc.), carambola, calciobalilla, gioco a dardi (freccette), ping-pong, giochi informatici senza collegamento ad internet, biliardi, biliardini, attrazioni per bambini con congegno a vibrazione tipo kiddel rides, motorette e cavallini a dondolo attivabili a moneta o a gettone ...), in relazione al combinato disposto dell'art. 86, comma primo, del TULPS, dell'art. 194 del Regolamento di esecuzione del TULPS e degli artt. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, in materia di procedimento amministrativo, anche, se del caso, a conferma dell'eventuale specifica abilitazione già posseduta.

Operativamente la nuova procedura sarà raggiungibile dalla pagina principale del sito istituzionale del SUEL, www.sportellounico.vda.it, accedendo, dalla sezione "Servizi alle imprese", alla specifica pagina "Acquisizione della tabella dei giochi proibiti".

La presente viene infine inviata, per conoscenza, anche alle Associazioni rappresentative delle categorie imprenditoriale interessate, con preghiera di dare notizia dei suoi contenuti, nelle forme ritenute più opportune, ai propri associati.

Si ringrazia per l'attenzione prestata e per la collaborazione che vorrete accordare e, restando a disposizioni per ogni chiarimento occorrente, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il coordinatore del Servizio associato
dello Sportello Unico degli Enti Locali
(Dario Gianotti)
(Documento firmato digitalmente)

¹ In materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza del gioco d'azzardo patologico, nell'ambito della procedura, viene infatti richiesto all'imprenditore di dichiarare:

- di essere edotto, con riferimento all'art. 2 della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14, recante disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza del gioco d'azzardo patologico, così come modificato dall'art. 1, comma primo, della legge regionale 16 luglio 2019, n. 10, che si intendono:
 - quali spazi per il gioco, quelli all'interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati, riservati al gioco d'azzardo;
 - per gioco d'azzardo, quello praticato mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma sesto, lettere a) e b), del TULPS, nonché tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, previste dalla normativa vigente, con l'esclusione, in ogni caso, delle lotterie, dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore e dei giochi del Totocalcio, del 9 e del Totogol;

- di essere edotto che l'acquisizione telematica mediante la presente procedura di download della tabella dei giochi proibiti, quale modalità procedimentale semplificata in ordine al suo ottenimento, non esula dal porre in essere ulteriori verifiche in capo all'esercente, da condursi presso il Comune di riferimento, circa la compatibilità dell'esercizio del gioco d'azzardo, praticato mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma sesto, lettere a) e b) del TULPS, nonché con tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, previste dalla normativa vigente, con l'esclusione, in ogni caso, delle lotterie, dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore e dei giochi del Totocalcio, del 9 e del Totogol, con l'interesse pubblico alla salute del cittadino in forza della vigenza della legge regionale 14/2015;
- di essere edotto che, qualora si verificassero al seguito delle verifiche suesposte, cause ostative all'apertura, all'ampliamento (ossia l'aumento del numero di apparecchi) o al mantenimento degli spazi per il gioco d'azzardo come definiti dal legge regionale 14/2015, la tabella conserva validità, al fine di consentire il gioco con gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, comma settimo, del TULPS e di permettere le altre forme di gioco lecito non interessate dalla legge regionale 14/2015, nell'ambito della licenza/autorizzazione/DIA/SCIA avente natura di licenza di pubblico esercizio di cui all'art. 86, comma primo, del TULPS e dell'art. 152, comma secondo, del Regolamento di esecuzione del TULPS;
- di essere edotto che, qualora gli spazi di gioco, come definiti dalla legge regionale 14/2015 (ossia quelli cui il gioco è praticato mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma sesto, lettere a) e b) del TULPS, nonché con tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, con l'esclusione, in ogni caso, delle lotterie, dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore e dei giochi del Totocalcio, del 9 e del Totogol), in cui verrà esposta la tabella, risultino essere già stati in esercizio nella data del 15 luglio 2015, giorno di entrata in vigore della legge regionale 14/2015, i divieti di cui all'art. 4, comma primo, così come modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 10 e successivamente dall'art. 2, comma secondo, della legge regionale 27 marzo 2019, n. 2 (*"É vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco in luoghi che siano ubicati ad una distanza, misurata in linea d'aria, inferiore a 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, da strutture culturali, ricreative o sportive, da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori"*) e comma secondo (*"I Comuni possono prevedere una distanza maggiore da quella prevista al comma 1 e individuare altri luoghi sensibili nei pressi dei quali non è ammessa l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica"*), della medesima legge regionale, si applicano, con riferimento agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, alle strutture culturali, ricreative o sportive, alle strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, alle strutture ricettive per categorie protette e le ludoteche per minori dalla data del 1° gennaio 2019, ai sensi dell'art. 12, comma primo, ancora della legge regionale 14/2015, così come anch'esso modificato dall'art. 1, comma primo, della legge regionale 10/2018, mentre, con riferimento agli istituti di credito e sportelli bancomat, agli esercizi di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, e ai luoghi di culto, si applicano dalla data del 1° settembre 2019, ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, della legge regionale 2/2019. Ne consegue la necessità di verificare presso il Comune territorialmente competente la possibilità o meno di mantenere in esercizio gli apparecchi in argomento, con la precisazione che la legge regionale, a prescindere dalla regolamentazione comunale, non consente il mantenimento degli spazi di gioco da essa disciplinati a distanza inferiore a 500 metri, in linea d'aria, dai luoghi sensibili;
- di essere edotto che, viceversa, qualora gli spazi di gioco, come definiti dalla legge regionale 14/2015 (ossia quelli cui il gioco è praticato mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma sesto, lettere a) e b) del TULPS, nonché con tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, con l'esclusione, in ogni caso, delle lotterie, dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore e dei giochi del Totocalcio, del 9 e del Totogol), in cui verrà esposta la tabella, non risultino essere già stati in esercizio nella data del 15 luglio 2015 occorre uno specifico titolo abilitativo del Sindaco del Comune territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma settimo, sempre della legge regionale 14/2015, con la precisazione che tale titolo, in ogni caso, non potrà consentire la realizzazione degli spazi di gioco disciplinati dalla legge regionale 14/2015 a distanza inferiore a 500 metri, in linea d'aria, dai luoghi sensibili, tenendo conto di quanto in precedenza riportato;
- di essere edotto che, qualora gli spazi di gioco, come definiti dalla legge regionale 14/2015 (ossia quelli cui il gioco è praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma sesto, lettere a) e b) del TULPS, nonché con tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, con l'esclusione, in ogni caso, delle lotterie, dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore e dei giochi del Totocalcio, del 9 e del Totogol), in cui verrà esposta la tabella, risultino essere già stati in esercizio nella data del 15 luglio 2015, giorno di entrata in vigore della legge regionale 14/2015, ai sensi dell'art. 4, comma ottavo, della medesima legge regionale, l'aumento del numero di apparecchi è consentito previa verifica del rispetto dei già in precedenza richiamati requisiti di cui ai commi primo e secondo del medesimo articolo, con le precisazioni in precedenza riportate;
- di essere edotto che, con riferimento all'art. 4 della legge regionale 14/2015:
 - ai sensi del comma terzo, così come modificato dall'art. 2, comma secondo, della legge regionale 2/2019, l'apertura al pubblico e il funzionamento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco, come definiti dalla stessa legge regionale 14/2015, sono consentiti esclusivamente nelle seguenti fasce orarie giornaliere: dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00. I Comuni possono articolare in termini più restrittivi gli orari di apertura e di chiusura degli stessi;
 - qualora gli spazi di gioco, in cui verrà esposta la tabella, risultino essere già stati in esercizio nella data del 15 luglio 2015, il divieto, previsto al comma quinto, di utilizzo, da parte dei minori di anni 18, di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma settimo, lettera c-bis), del TULPS, non si applica sino alla data del 15 luglio 2020, ai sensi dell'art. 12, comma secondo, ancora della legge regionale 14/2015 e, viceversa, qualora gli spazi di gioco, in cui verrà esposta la tabella, non risultino essere già stati in esercizio nella data del 15 luglio 2015 è operativo il divieto, previsto al comma quinto, di utilizzo, da parte dei minori di anni 18, di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma settimo, lettera c-bis), del TULPS.